

Le specie Aliene, la Regione ed il D.L. 230

Daniela Minetti - Regione Liguria
Settore Parchi e Biodiversità

I regolamenti UE

- ▶ **REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive**
- ▶ **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**



La norma nazionale

- ▶ **DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (18G00012)**



Finalità

- ▶ **1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, con particolare riferimento:**
 - ▶ a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
 - ▶ b) al rilascio delle autorizzazioni previste artt.8 e 9 del reg.;
 - ▶ c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'art. 14 del reg.;
 - ▶ d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, trans o nazionale;
 - ▶ e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto.



Art. 2 Definizioni

- ▶ a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»: l'elenco previsto dall'art.4 del reg. progressivamente aggiornato dalla CE;
- ▶ b) «punto di entrata»: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale della UE di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII al d.leg.vo n. 214/05;
- ▶ c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla CE per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato della UE. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla CE ad effettuare i suddetti controlli;
- ▶ d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorita' nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'art.11 del reg.;
- ▶ e) «impianto»: istituto o struttura presso cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, trans o naz.



Art. 3 Autorita' nazionale competente

- ▶ **1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' l'Autorita' nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.8 e 9 del regolamento.**
- ▶ **2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e' l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento.**



Art. 4 Coordinamento dei controlli veterinari

Art. 4. Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi

- ▶ **1. I posti di ispezione frontaliere effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del d.leg.vo n. 93/93, della decisione 97/794/CE, del d.leg.vo n. 80/00, del regolamento (CE) n. 282/2004 della CE e ssmm, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della CE, del 22 gennaio 2004, e ssmm.**



Titolo II PREVENZIONE



Art. 6 Divieti

Non possono essere:

- ▶ a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- ▶ b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
- ▶ c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
- ▶ d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
- ▶ e) venduti o immessi sul mercato;
- ▶ f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
- ▶ g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- ▶ h) rilasciati nell'ambiente.



Art. 7 Piano d'azione sui vettori

- ▶ **1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni..., con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'art.13 del reg.**
- ▶ **2. Entro 3 anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o piu' decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente Stato Regioni, uno o piu' piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al c.1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni 6 anni.**
- ▶ **3. Il Ministero trasmette alla CE il piano d'azione di cui al c.2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'art.13, par.3, del reg.**
- ▶ **4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalita' di cui all'art.3-sexies del d.leg.vo n.152/06 commi da 1-bis a 1-septies.**



Titolo III

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA



Art. 8 Istruttoria per rilascio dei permessi

- ▶ **1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'arti. 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'arti. 8 del reg. e sentite le Regioni interessate.**
- ▶ **2. La richiesta di deroga di cui al c.1 e' presentata al Ministero. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresì, indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonché di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali.**
- ▶ **3. Il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa.**
- ▶ **4. Verificata la regolarità della documentazione allegata alla richiesta, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso.**
- ▶ **5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute.**
- ▶ **6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non e' in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero dà notizia dell'esito negativo dell'istanza**



-
- ▶ **Art. 9 Rilascio dei permessi previsti all' articolo 8 del regolamento**
 - ▶ **Art. 10 Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all' articolo 9 del regolamento**
 - ▶ **Art. 11 Rilascio delle autorizzazioni previste all' articolo 9 del regolamento**
 - ▶ **Art. 12 Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati**
 - ▶ **Art. 13 Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati**
 - ▶ **Art. 14 Giardini zoologici e orti botanici**

Sentite le Regioni e può avvalersi delle Regioni



TITOLO IV CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE



-
- ▶ **Art. 15 Controlli ufficiali di cui all' articolo 15 del regolamento**
 - ▶ **Art. 16 Obblighi degli importatori**
 - ▶ **Art. 17 Misure ufficiali all'importazione**



Titolo V CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA



Art. 18 Sistema di sorveglianza

- ▶ **1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'art.14 del reg.**
- ▶ **2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.**



Art. 18 Sistema di sorveglianza

- ▶ **3. Il monitoraggio e' condotto**, con il supporto tecnico di ISPRA dalle **Regioni** che possono avvalersi delle strutture gia' deputate all'attuazione dell'art.11 della direttiva 92/43/CEE, dell'art. 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'art.11 della direttiva 2008/56/CE, al fine di:
 - ▶ a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonche' i vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono;
 - ▶ b) individuare le misure piu' opportune di eradicazione rapida;
 - ▶ c) individuare le misure di gestione piu' opportune - art. 22;
 - ▶ d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonche' del piano d'azione sui vettori degli esemplari delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente decreto.



Art. 18 Sistema di sorveglianza

- ▶ **4. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento.**
- ▶ **5. Le Regioni trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni 12 mesi.**



Art. 18 Sistema di sorveglianza

- ▶ **6. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'art.19, par. 5 del regolamento in base ai dati ed alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza.**
- ▶ **Delle notifiche e' informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.**



Art. 18 Sistema di sorveglianza

- ▶ **7. Le Regioni, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero:**
- ▶ **a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco della UE, complete della valutazione dei rischi di cui all'art.5 del reg.;**
- ▶ **b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale di cui all'art.5;**
- ▶ **c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari di cui all'art.7;**
- ▶ **d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali.**



Art. 18 Sistema di sorveglianza

- ▶ **8. Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita casella di posta elettronica.**



Art. 19 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

- ▶ **1. Le Regioni interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce:**
- ▶ **a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;**
- ▶ **b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.**



Art. 19 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

- ▶ **2. Il Ministero effettua la notifica alla CE ed informa le Regioni del rilevamento precoce di cui al c.1.**
- ▶ **Fatto salvo quanto disposto all'art. 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro 3 mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le Regioni interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.**
- ▶ **Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al d.P.R. n. 357/97 e ssmm.**



Art. 19 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

- ▶ **3. Le Regioni e gli enti gestori delle aree protette nazionali:**
- ▶ **a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;**
- ▶ **b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente;**
- ▶ **c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.**



Art. 19 Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

- ▶ **4. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva.**
- ▶ **5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA:**
 - ▶ **a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari;**
 - ▶ **b) stabilisce, sentite le Regioni interessate, la conclusione delle misure di eradicazione;**
 - ▶ **c) trasmette alla CE le informazioni previste dall'art.17, par.4, del regolamento.**



Art. 20 Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

- ▶ **1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'art.18 del reg., il Ministero puo' disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione.**
- ▶ **2. La deroga puo' essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni forniscono al Ministero le informazioni previste all'art.18 del reg. entro e non oltre 30 giorni dal rilevamento.**
- ▶ **3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta, entro e non oltre 60 giorni dal rilevamento, sentite le Regioni, notifica, alla CE la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'art.18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone misure di eradicazione rapida (art.19).**
- ▶ **4. Nel caso in cui la CE con atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'art.27 del regolamento, non respinga la decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni, dispone l'applicazione delle misure di gestione di cui all'art.22. Nel caso in cui la CE respinga la decisione notificata, il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'art. 19.**
- ▶ **5. Il Ministero informa le Regioni in merito alle comunicazioni intercorse con la CE.**



Art. 21 Misure di emergenza

- ▶ **1. Il Ministero puo' adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'art. 7, par. 1 del reg., nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco della UE, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'art. 4, par.3 del reg.**
- ▶ **2. Le misure di cui al c. 1 sono adottate con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare.**
- ▶ **3. Il Ministero notifica alla CE e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del c.1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall'art.10 del reg.**



Titolo VI GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE



Art. 22 Misure di gestione

- ▶ **1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro 18 mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia.**
- ▶ **Con il medesimo decreto può essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19, par. 2, del regolamento.**



Art. 22 Misure di gestione

- ▶ **2. Le misure di gestione, che possono essere articolate su base regionale, rispettano i parametri stabiliti dall'art. 19 del regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'art. 23. Dette misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al dPR n. 357/97 e sssmm.**
- ▶ **3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del d.leg.vo n.152/06 commi da 1-bis a 1-septies.**



Art. 22 Misure di gestione

- ▶ **4. Le Regioni e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al c.1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati.**
- ▶ **Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari e' informato il Ministero.**
- ▶ **5. Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.**



Art. 23 Ripristino degli ecosistemi danneggiati

- ▶ **1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del d.leg. n. 152/06 e ssmm., le Regioni o gli enti gestori delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'art. 22, previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che e' stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.**



Art. 23 Ripristino degli ecosistemi danneggiati

- ▶ **2. Le misure di ripristino di cui al c.1 includono almeno le seguenti:**
 - ▶ a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;
 - ▶ b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.
- ▶ **3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il Ministero, sentito l'ISPRA, può autorizzare le Regioni a non realizzare gli interventi di ripristino di cui ai commi precedenti.**



Art. 24 Recupero dei costi

- ▶ **1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del d. leg.n. 152/06 e ssmm, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.**



Titolo VII SANZIONI

Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 26 Denuncia del possesso

- ▶ **1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 27 e 28, chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla CE, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, e' tenuto a farne denuncia al Ministero, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'art. 5 e nei successivi aggiornamenti e' tenuto a farne denuncia al Ministero entro 180 giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**



Art. 26 Denuncia del possesso

- ▶ **2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al c. 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'art.25, c.7.**
- ▶ **3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.**
- ▶ **4. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.**



Art. 27 Disposizioni transitorie proprietari non commerciali

- ▶ 1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'art. 26, c.1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.
- ▶ 2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, può disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di riproduzione e di fuoriuscita.
- ▶ 3. Nel caso venga accertata la non idoneità del confinamento o si verificano riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità art.25, c.7.
- ▶ 4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali.
- ▶ 5. Le Regioni attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al c.1. A tal fine, **le Regioni individuano le strutture autorizzate di cui al c.1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati.**
- ▶ 6. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.



Art. 28 Disposizioni transitorie per scorte commerciali

- ▶ **1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.**
- ▶ **2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.**
- ▶ **3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al c.1, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che sono entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente comma possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere.**
- ▶ **4. Il Ministero può disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita.**
- ▶ **5. Nel caso in cui la struttura o la modalità di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 7.**
- ▶ **6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi di cui al c. 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore.**
- ▶ **7. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.**



Art. 30 Clausola di invarianza finanziaria

- ▶ **1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**
- ▶ **E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**
- ▶ **Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017**

